

Verbale dell'assemblea straordinaria dell'Associazione PRO SENECTUTE – ONLUS,
con sede in Verona, Via Interrato dell'Acqua Morta, 54.

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 18.00, presso la sede dell'Associazione, in Verona, Via Interrato dell'Acqua Morta, 54, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Pro Senectute – Onlus, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Adeguamento ed approvazione dello statuto alle normative del D.Lgs 117/17
(Codice Terzo Settore)
- 2 - Varie ed eventuali

Assume la presidenza per delega unanime il Presidente Dr. Vincenzo Tagliaboschi, il quale constatato innanzitutto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che sono presenti in proprio e per delega numero 24 soci su 32 soci in regola con il pagamento della quota sociale, dichiara validamente costituita la presente assemblea in sede straordinaria e pertanto valida a deliberare.

Il Presidente apre la seduta e, con l'approvazione dell'assemblea, chiama a fungere da segretaria la signora Maria Teresa Magoga.

Sul primo punto all'o.d.g., il Presidente Dr. V. Tagliaboschi comunica che, in base alla Legge 117/2017 le Onlus iscritte al Registro Regionale, sono ora confluite nel Registro Unico del Terzo Settore con la sigla ODV;

inoltre, per tutte le Associazioni si rende necessario modificare lo statuto, in quanto questo deve contenere necessariamente le modifiche previste dal nuovo D.Lgs. 117/17. Si procede, pertanto, alla lettura ed all'analisi della bozza del nuovo statuto che, già approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nella seduta del 4 giugno 2019, viene ora presentato all'Assemblea straordinaria per la ratifica con le maggioranze previste dalla legge ($\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto).

Il nuovo statuto viene quindi letto e commentato alla presenza dei soci.

Il Presidente apre la discussione; dopo ampio dibattito, chiariti alcuni punti, il nuovo statuto viene approvato all'unanimità dei presenti (24 soci presenti su numero 32 soci totali e tutti in regola con il pagamento della quota sociale).

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale e dispone la sua conservazione tra gli atti dell'Associazione.

Detto statuto, composto di 35 articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", debitamente sottoscritto dal Presidente in ciascun foglio.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale con l'allegato statuto, lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19,00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria

Maria Teresa Magoga

Il Presidente

Vincenzo Tagliaboschi

per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Giuseppe Minutelli

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA
a data del giorno e calendario
posto e lato
Anni Privati Serie 3 N
Liquidati
2359
ES



Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PRO SENECTUTE - ODV"

Art.1 (Costituzione)

E' promossa e costituita tra varie persone, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente Terzo Settore, denominato: **"PRO SENECTUTE - ODV"**.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Art.2 (Sede Legale)

L'Associazione PRO SENECTUTE - ODV ha sede legale ed amministrativa in Verona, Via Interrato dell'Acqua Morta, n. 54.

La modifica della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.3 (Territorio di competenza)

L'attività può essere esercitata:

- A) In un Centro Sociale messo a disposizione da un Ente Pubblico (Comune, Provincia, Regione, etc.), con il quale viene stipulata una convenzione.
- B) In altri locali reperiti direttamente dall'Associazione PRO SENECTUTE - ODV, e messi a disposizione delle persone anziane, dove vengono perseguite le stesse finalità di cui all'Art. 6) sottostante.
- C) L'Associazione opera comunque all'interno del territorio della Regione Veneto.

Art.4 (Vincoli dello statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'Art.12 delle preleggi al Codice Civile.

Art.5 (Regolamento)

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.



Art.6 (Finalità dell'Associazione)

L'Associazione, a struttura democratica, apartitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'Associazione rivolge la sua attenzione al settore dell'assistenza di carattere sociale alle persone anziane autosufficienti.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- attività culturali, quali ad esempio corsi di formazione, conferenze, seminari, incontri informativi di vario tipo atti a fornire all'anziano strumenti utili al mantenimento di una vita sana sotto il profilo cognitivo, fisico e sociale;
- screening della salute gratuiti per prevenire o contrastare le patologie tipiche dell'età senile;
- organizzazione di momenti ricreativi e di socializzazione di varia natura (es. escursioni, feste in occasioni speciali, rassegne cinematografiche e simili) finalizzati a mantenere relazioni attive con il territorio.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art.7 (Donazioni o lasciti)

L'Associazione può accettare donazioni e lasciti testamentari.

Art. 8 (Rimborsi spese)

Per l'attività di volontariato di interesse generale prestata all'interno dell'Associazione, il socio volontario può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate o regolamentate da convenzioni con gli Enti pubblici e/o dalla stessa Associazione.

Art. 9 (Soci)

Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri in regola con le leggi dello Stato che, condividendo le finalità dell'Associazione descritte nell'Art.7 del presente statuto, sono mosse da spirito di solidarietà verso tutti.

L'Associazione PRO SENECTUTE – ODV si compone unicamente di " soci" e per tali si intendono tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota annuale e, pertanto, regolarmente iscritti nel libro dei soci.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

I soci hanno l'obbligo di versare la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'assemblea, e di uniformarsi alle direttive del Consiglio stesso.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato.

La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e né rimborsabile.

Le prestazioni assistenziali effettuate con continuità dai soci volontari si intendono gratuite.

Tutti i soci hanno il diritto di controllare il funzionamento dell'Associazione, di chiedere informazioni e di verificare la contabilità.

Art. 10 (Diritti e doveri dei Soci)

1) I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi, ogni socio dispone di un voto personale;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dall'articolo che tratta i libri sociali;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

2) I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 11 (Attività dei soci)

Il socio volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al socio volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione o da Enti pubblici con i quali collabora. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 12 (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione per quanto riguarda l'articolo 34 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 (Convocazione assemblea)

L'Assemblea:

- si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio;
- negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario;
- la convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Art. 14 (Lavori dell'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato delle revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- ratifica la quota annuale per i soci stabilita precedentemente dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto di cui all'art. 6 del presente statuto e sue modifiche;
- delibera sull'eventuale alienazione dei beni facenti parte del patrimonio dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 16 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza della metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la trasformazione la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 17 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da numero sette componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci per la durata di anni tre e per non più di due mandati consecutivi. In caso di cessazione di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. Nell'eventuale mancanza di questi ultimi l'Assemblea, appositamente convocata d'urgenza dal Presidente, provvederà ad eleggere i sostituti che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti consiglieri.

La figura del Vice Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio consuntivo di esercizio e, se previsti, il bilancio preventivo di esercizio, e il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- individua la quota sociale annuale per i soci che dovrà, successivamente, essere ratificata dall'assemblea;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutte le cariche associative, nonché le prestazioni fornite da tutti i soci sono gratuite.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 18 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Qualora venisse a mancare la figura del Presidente per qualsiasi motivo (dimissioni, revoca o altro), il Consiglio Direttivo convocherà l'assemblea dei soci per nominare il nuovo Presidente ed i Consiglieri in quanto, non essendo più presente la figura del Presidente dell'Associazione, decade automaticamente tutto il Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19 (Organo di controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/17.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto finanziamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 16 del presente statuto.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tale fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art. 20 (Organo Revisore)

E' nominato l'Organo di Revisione Legale dei Conti nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/17.

E' formato da un Revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da :

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali ;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- somme provenienti dall'eventuale alienazione di beni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/17.
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

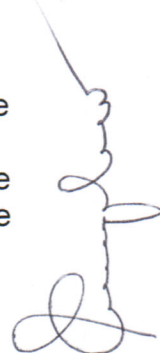
Le somme necessarie ai bisogni di gestione dell'Associazione devono essere depositate ad interesse presso Istituti di Credito locali.

Art. 22 (I beni dell'Associazione)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nel Registro Inventari che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.



Art. 23 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 – comma 2 del D. Lgs. 117/17 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale, decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/17 delle norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo ed è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 25 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/17, la Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 26 (Convenzioni)

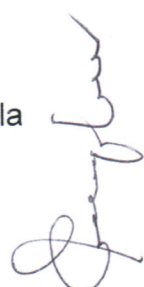
Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'Art. 56 – Comma 1 del D. Lgs. 117/17 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 27 (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art. 33 del D. Lgs. 117/17.

Art. 28 (Assicurazione dei soci volontari)

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs. 117/17.



Art. 29 (Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 30 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 31 (Responsabilità Organi statutari)

Spettano agli Organi statutari la cura e l'osservanza delle regole dettate dal presente statuto, curando di osservarli e farli osservare.

Art. 32 (Scioglimento dell'Associazione)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Articolo 9 del D.Lgs. 117/17 e previo parere preventivo all'ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs 117/2017.

Art. 33 (Libri Sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri Sociali:

- il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi sociali tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione entro giorni trenta dalla data della richiesta formulata al Presidente.

Art. 34 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 35 (Norme transitorie)



Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'Art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'Art. 5 – sexies del D. L. n.148/17, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il Pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Verona, 11 giugno 2019

Per L'Associazione PRO SENECTUTE - ODV

Il Presidente

Dr. Vincenzo Tagliaboschi

